



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Roma,

28 DIC. 1989

19

Alla Provincia Autonoma
Dipartimento Attività Economiche
Servizio Trasporti a Funne
TRENTO

v. Direzione Centrale

Divisione 56

Prot. N. 1883(56)71. Allegati

32.2

Risposta al f. N. 1204/89
del 21/11/89

OGGETTO : Funivie monofune con veicoli (seggiole) quadri-
posto a collegamento temporaneo. Intervallo di
tempo minimo fra i veicoli. Deroghe.

SERVIZIO				
IMPIANTI A FUNE TRENTO				
29 DIC. 1989				
NUM.	CLASS.	CAT.	POS.	FASC.
022				

e p.c. Alla Provincia Autonoma
Ufficio Trasporti Funiviari
BOLZANO

Con la nota a riscontro, codesto Servizio ha proposto alla Commissione per le funicolari a. e t. un quesito concernente la possibilità di autorizzare, in deroga a quanto stabilito al punto 4.4 delle DTP per gli impianti della categoria in oggetto indicata, un intervallo di tempo minimo di 6 s fra i veicoli delle funivie Toe - Col de Rossi e Kristiania - Col de Rossi in Comune di Canazei (TN).

A causa dei numerosi argomenti già iscritti all'O.d.G. dell'adunanza del 29/11 u.s., non è stato possibile far trattare alla Commissione anzidetta anche il quesito proposto da codesto Servizio, tuttavia sul problema la stessa Commissione si era già pronunciata nell'adunanza del 12/10/88 ed in altre occasioni.

Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione in tali occasioni, questo Ministero si è riservato di autorizzare, caso per caso, per gli impianti della categoria in argomento, riduzioni dell'intervallo di tempo minimo fra i veicoli, comunque non al disotto dei 6 s, e quindi conseguenti aumenti della portata oraria, comunque non oltre le 2400 pers/h, adottando i criteri seguenti:

- 1) Dopo almeno una stagione invernale d'esercizio con intervallo fra i veicoli non minore di 7 s (corrispondente ad una portata di 2057 pers/h), il direttore d'esercizio può presentare la richiesta per una riduzione sino a 6 s di detto

intervallo, riferendo preliminarmente sui risultati del precedente esercizio in particolare per quanto riguarda gli inconvenienti verificatisi nelle fasi di imbarco e di sbarco dei viaggiatori; lo stesso direttore formula conseguentemente proposte per le sistemazioni delle piste di accesso e di imbarco, di quelle di sbarco e di svincolo, nonché per le eventuali ulteriori cautele ritenute necessarie.

- 2) Ferma restando l'equidistanza minima fra i veicoli nelle stazioni (5,5 m), la velocità dei rispettivi convogliatori può risultare anche superiore al valore di 0,8 m/s fissato dalle DTP, ma comunque non oltre 1 m/s; resta fermo altresì il limite stabilito dalle stesse DTP per quanto riguarda l'equidistanza minima dei veicoli in linea (1,5 volte lo spazio di frenatura modulata normale, con decelerazione quindi di 0,6 m/s²).
- 3) La lunghezza minima delle banchine destinate all'imbarco ed allo sbarco dei viaggiatori non deve risultare inferiore a 2 v, dove v in m/s è la velocità dei veicoli; tali banchine devono risultare praticamente orizzontali e quella destinata allo sbarco deve precedere immediatamente la pista, convenientemente inclinata, destinata a consentire il rapido ed agevole svincolo dei viaggiatori stessi; in ogni caso almeno alla stazione di imbarco devono essere addetti due agenti per sorvegliare il comportamento degli sciatori ed intervenire tempestivamente quando necessario.
- 4) Con intervalli di tempo fra i veicoli minori di 7 s non può essere comunque consentito il trasporto promiscuo di viaggiatori ordinari e di viaggiatori con gli sci ai piedi, ancorchè utilizzanti veicoli diversi.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

$dec = \frac{10}{25}$
 $v = 2 \cdot d \cdot dec$
 $d = \frac{v}{2 \cdot dec}$
 $v = 5$
 $d = \frac{5}{2 \cdot \frac{10}{25}} = \frac{5}{\frac{20}{25}} = \frac{5 \cdot 25}{20} = \frac{125}{20} = 6,25$
 $d = \frac{25}{12} = 2,083$
 $d = 15 \cdot 2,083 = 31,24$
 $31,24 \cdot 15 = 468,6$

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale